

N. 3475/07 R.A.C.C.

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI UDINE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Udine, sezione civile, composto dai Signori Magistrati:

Dott. GIANFRANCO PELLIZZONI PRESIDENTE rel.

Dott. ANNA MARIA ANTONINI GIUDICE

Dott. PAOLO PETOELLO GIUDICE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 3475/07 R.A.C.C.

promossa con atto di citazione notificato il 12.06.07, cron. n. 11919,

Uff. Giud. UNEP del Tribunale di Udine

da

(A) con il proc. e dom. avv. per mandato a margine dell'atto di citazione

ATTORE-

contro

(B) e (C) con il proc. e dom. avv. per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTI-

Causa iscritta a ruolo il 15.06.07.

OGGETTO: azione di riduzione.

CONCLUSIONI

Per l'attore: come da allegato a verbale.

Per i convenuti: come da allegato a verbale.

FATTO E DIRITTO

Con atto introduttivo rubricato come in epigrafe (A) citava in giudizio davanti a questo Tribunale i fratelli (B) e (C) chiedendo la riduzione delle disposizioni testamentarie e di donazione effettuate dal defunto padre (D) in favore esclusivo dei convenuti, che avevano violato la quota di legittima a lui riservata per legge previa ricostituzione dell'asse ereditario relitto in morte del de cuius comprendente anche denaro e titoli depositati su un conto corrente e su un deposito a custodia accessi presso la Banca Popolare Friuladria formalmente cointestati al padre e al (B) , ma in realtà di proprietà esclusiva del primo.

Nel costituirsi in giudizio i convenuti resistevano alla domanda, contestano la ricostruzione dell'asse ereditario proposta dall'attore, eccependo anche l'esistenza di svariati debiti ereditari che dovevano essere dedotti dal presunto valore dell'asse.

La domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie eccedenti la quota di legittima è fondata e va pertanto accolta, atteso che l'impugnato testamento olografo di data 4.07.1998 appare lesivo di tale quota, avendo nominato quali eredi universali i soli figli (C) e (B), mentre l'attore era stato totalmente pretermesso, avendo invece diritto alla quota di 2/9 dell'asse ereditario.

Le parti controvertono principalmente sulla consistenza dell'asse ereditario relitto in morte del padre, dato che l'attore ritiene che lo

stesso fosse formato, oltre che da un immobile di proprietà del de cuius (sul cui valore determinato dai ctu le parti concordano), anche da un conto corrente pur formalmente cointestato al padre e al convenuto (B), portante un saldo attivo alla data del decesso di € 14.443,60, da un dossier titoli sempre cointestato al padre e al (B), portante un saldo attivo di € 23.904,15 e da un sottodeposito intestato al solo (B) portante un saldo attivo di € 19.253,28, mentre i convenuti contestano la ricostruzione dell'attore, sostenendo che i citati importi e valori mobiliari potevano essere attribuiti solo per la metà intestata al de cuius all'asse ereditario.

Tale tesi non appare condivisibile posto che il conto corrente in questione n. 3507/13 della Banca Popolare Friuladria e il dossier titoli n. 1772632/37 menzionato in atti, pur formalmente intestati al defunto padre e al (B), in realtà erano stati alimentati, come risulta dalla documentazione in atti e dagli accertamenti effettuati dal ctu, solamente dalle pensioni di cui godeva il de cuius (v. ctu che ha accertato che il conto corrente in questione era stato alimentato al momento dell'apertura da bonifici e giroconti del solo de cuius e successivamente esclusivamente dagli accrediti delle pensioni di cui godeva il defunto e da cedole, dividendi dei titoli presenti nel dossier e interessi attivi e parimenti che i titoli presenti tanto nel deposito, quanto nel sottodeposito erano sempre stati acquistati e venduti attraverso il conto corrente in esame, in quanto “ ... il loro regolamento avveniva rispettivamente a carico e a favore del conto corrente ordinario “), con la conseguenza che si deve ritenere assodato che le somme e i valori mobiliari presenti alla data di

apertura della successione fossero tutti di pertinenza del de cuius, entrando quindi a far parte dell'asse ereditario.

Non vi sono dubbi che la presunzione di contitolarità dei fondi e dei valori mobiliari possa essere vinta dalla prova contraria della effettiva titolarità degli stessi in capo ad uno solo dei due cointestatari (cfr. da ultimo Cass. , 08/09/2006, n. 19305 e 5.12.2008, n. 28839, secondo cui: “ La cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto (art. 1854 cod. civ.) sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto (art. 1298, secondo comma, cod. civ.), ma tale presunzione dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto detta presunzione di contitolarità superata dalla prova documentale dell'esclusiva provenienza del denaro da uno solo dei contestatari del conto).

Parimenti fondata è la tesi che anche le disposizioni di bonifico eseguite durante la vita del de cuius per € 6.399,79 in favore dei convenuti possano essere considerati come rientranti nell'asse ereditario a titolo di donazioni ai sensi dell'art. 556 cod. civ., non essendovi alcuna prova che si trattasse di rimborsi di pagamenti effettuati dai figli per conto del de cuius per le normali spese di sostentamento e di pagamento di utenze, dato che queste risultavano già pagate con i prelevamenti e gli addebiti del conto

corrente, mentre le ulteriori somme anticipate trovavano riconoscimento nella scrittura di data 3.03.1998 (v. ctu che sottolinea come “ ... le operazioni di addebito riguardavano principalmente il pagamento di utenze e prelievi in contanti per importi e frequenze compatibili – in linea generale – con ordinari fabbisogni di sostentamento “).

Rientrano infine nell'asse ereditario ai sensi dell'art. 556 cod. civ. le spese effettuate di convenuti in morte del padre per complessive € 5.716,03 (v. ctu), così come il debito di € 20.481,69 (comprensivo di interessi alla data di apertura della successione) contratto dal de cuius nei confronti dei convenuti.

Gli stessi hanno infatti prodotto in giudizio un riconoscimento di debito a firma del padre di data 3.03.1998, in cui lo stesso - nello spiegare le motivazioni che lo avevano portato a nominarli come eredi universali - aveva anche riconosciuto di avere un debito di € 16.526,62 per “ ... le cure per assistenza e ricovero della loro madre, mia moglie (E) e per ... il pagamento per i lavori di manutenzione ordinaria delle mie proprietà di Udine e Paluzza “ e tale dichiarazione, non essendo la firma stata formalmente disconosciuta, appare indubbiamente probante e opponibile all'attore.

Alla luce di tali conclusioni l'asse ereditario - al netto dei debiti ereditari - ammontava alla data di apertura della successione a € 141.837,04, con la conseguenza che la quota di legittima dell'erede pretermesso era pari a € 31.527,34 mentre la quota disponibile ammontava a € 47.291,01 (v. ctu pag. 15).

Per la determinazione della porzione disponibile ai sensi dell'art. 556

cod. civ. si deve formare una massa di tutti i beni appartenuti al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti e riunendo fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di testamento e donazione e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre.

Ne consegue che all'attore spetta - in sede di riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni - ai sensi degli artt. 553 e ss cod. civ. - la somma di € 31.527,34, oltre agli interessi legali dalla data di apertura della successione al saldo.

Il pagamento delle spese – liquidate come in dispositivo - segue la soccombenza

.P.Q.M.

Il Tribunale fra le parti definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e domanda reietta:

- Accertato che le disposizioni testamentarie e le donazioni effettuate dal de cuius sono eccedenti rispetto alla quota di cui il defunto poteva disporre, ne dispone la riduzione a favore dell'attore, condannando i convenuti al pagamento della somma di € 31.527,34, oltre agli interessi legali dalla data di apertura della successione al saldo effettivo;
- Condanna i convenuti al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 11.876,00, di cui € 804,00 per spese, € 3.534,00 per diritti , € 7.500,00 per onorari, oltre alle spese generali, cna e iva e alle spese di ctu , liquidate come in atti;
- Dichiara la presente sentenza immediatamente esecutiva.

Udine, lì 29.06.2011 .

Il Presidente est.

G. Pellizzoni

Il Cancelliere

Depositato in Cancelleria il